

Articolo 38

Circhi

¹ Ai circhi e ai lavoratori in essi occupati si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 9, 10 capoverso 3, 12 capoverso 2, 13 e 14 capoverso 1.

² Gli articoli 4 capoverso 1 e 10 capoverso 3 sono applicabili soltanto qualora il lavoro notturno sia necessario per montare e smontare le tende, per curare gli animali e per effettuare gli spostamenti.

³ Sono considerate circhi le aziende che, dietro remunerazione, intrattengono il pubblico con un programma artistico e che in genere si spostano continuamente per presentare i loro spettacoli.

Campo d'applicazione (capoverso 3)

I circhi intrattengono il loro pubblico, dietro remunerazione, con programmi artistici nei quali può essere previsto anche l'impiego di animali. Gli spettacoli possono tenersi indifferentemente in tende, all'aperto o in altre apposite strutture.

Di norma, i circhi seguono l'itinerario dei loro spettacoli. La durata della permanenza in uno stesso luogo non influisce minimamente sull'applicazione delle disposizioni speciali. Sarebbe anche pensabile che un circo possa trattenersi nello stesso luogo per l'intera stagione. È importante osservare che le singole disposizioni speciali sono applicabili soltanto ad attività itineranti.

Se il circo gestisce anche uno zoo aperto al pubblico o un serraglio, sono applicabili per analogia anche le disposizioni speciali dell'articolo 22 della presente ordinanza.

Se il circo gestisce un proprio locale di ristorazione annesso al circo, questo è soggetto alle disposizioni speciali di cui all'articolo 23 della presente ordinanza.

Contratto di lavoro settoriale per i lavoratori occupati nei circhi

L'Associazione svizzera dei circhi, in collaborazione con gli Uffici federali SECO e IMES e con rappresentanti dei Cantoni di Argovia e Turgovia, ha elaborato un contratto di lavoro settoriale per i dipendenti dei circhi. Il contratto è in vigore dal 1° gennaio 2005. Le disposizioni speciali previste dal contratto di lavoro settoriale si applicano ai lavoratori dei circhi (artisti esclusi) con i quali è stato stipulato tale contratto. Altrimenti si applicano le disposizioni speciali che seguono.

Disposizioni speciali applicabili (capoverso 1)

Articolo 4 capoverso 2

I circhi possono, senza autorizzazione ufficiale, ricorrere a pieno titolo al lavoro domenicale per qualsiasi attività. In questo modo possono svolgere la loro attività senza restrizioni anche la domenica e nei giorni festivi. Secondo la definizione dello spazio di tempo giornaliero, serale e notturno, il lavoro non può iniziare prima delle 05.00 e non può terminare dopo le 24.00. Il singolo lavoratore può però essere occupato per al massimo 12 ore e mezzo, che devono essere comprese in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e l'eventuale lavoro straordinario.

Articolo 8 capoverso 1

Il lavoro straordinario non è autorizzato solo nei giorni feriali (art. 25 cpv. 1 OLL 1), ma anche la domenica e nei giorni festivi legali, che sono parificati alla domenica. Il lavoro straordinario effettuato la domenica deve necessariamente essere compensato mediante un congedo della stessa durata, e ciò entro un periodo di 14 settimane. Un'estensione di questo termine a un anno civile (art. 25 cpv. 2 OLL 1) non è ammessa.

Articolo 9

Il riposo giornaliero dei lavoratori adulti può essere ridotto fino a nove ore. La riduzione può avvenire più di una volta per settimana. In tal caso, il riposo giornaliero deve essere di 12 ore nella media di due settimane. Inoltre, ai lavoratori non può essere ordinato alcun lavoro straordinario giusta l'articolo 25 OLL 1 nel corso del loro successivo periodo di lavoro (v. art. 19 OLL 1).

Articolo 12 capoverso 2

I lavoratori hanno diritto ad almeno 12 domeniche libere per anno civile. Le domeniche libere che cadono durante le ferie minime legali non possono essere computate alle domeniche libere da accordare. Nelle settimane in cui si lavora la domenica deve essere accordato immediatamente dopo il giorno di riposo un riposo settimanale di 36 ore (per complessive 47 ore).

Articolo 13

Il riposo compensativo per il lavoro festivo effettuato non deve necessariamente essere accordato nella settimana che precede o che segue i giorni festivi in cui si è lavorato, ma può anche essere accordato in blocco per un anno civile (art. 20 cpv. 2 LL).

Articolo 14 capoverso 1

La semigiornata libera settimanale, che si aggiunge al giorno di riposo settimanale, può essere cumulata per un periodo di otto settimane. Ciò significa che in singole settimane si può lavorare per sei giorni. È tuttavia necessario il consenso del lavoratore secondo l'articolo 21 capoverso 2 LL.

Montaggio e smontaggio delle tende, cura degli animali e spostamenti (capoverso 2)**Articolo 4 capoverso 1**

I circhi possono, senza autorizzazione ufficiale, ricorrere a pieno titolo al lavoro notturno, ma soltanto nella misura in cui ciò è necessario per montare e smontare le tende, per curare gli animali e per effettuare gli spostamenti. Altre attività svolte di notte sono soggette ad autorizzazione (ad es. spettacoli o altre attività che vi sono connesse). Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno devono però essere osservate (v. commento dell'art. 4 OLL 2).

Articolo 10 capoverso 3

I lavoratori nei circhi possono essere occupati, qualora si tratti di montare e smontare le tende, curare gli animali ed effettuare gli spostamenti, per il lavoro notturno che inizia dopo le 04.00 o che termina prima delle 01.00 in uno spazio di 17 ore. Occorre tenere conto che la durata effettiva del lavoro giornaliero non può superare nove ore (art. 17a LL). Se il lavoro giornaliero inizia prima delle 05.00 o termina dopo le 24.00, la durata minima del riposo giornaliero deve essere di almeno 12 ore nella media di una settimana civile. Il riposo giornaliero fra due periodi d'impiego è di almeno otto ore consecutive.